

**CAPITOLATO**  
- SCHEMA DI CONTRATTO -

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA – PERIODO 2017/2018**

**ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

La Camera di Commercio di Lucca affida a ..... l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo, come disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private). L'attività consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi nell'interesse della Camera di Commercio di Lucca, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalla Camera di Commercio.

L'incarico in oggetto si articolerà nelle seguenti attività:

- 1) identificazione, ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente camerale nei vari settori di attività;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
- 3) redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per l'Ente, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti per le Camere di Commercio e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- 4) assistenza tecnico-professionale ai funzionari della Camera di Commercio di Lucca nella gestione delle procedure di selezione dei servizi assicurativi della Camera di Commercio (a titolo esemplificativo: eventuali ricerche di mercato, individuazione specifiche contrattuali, valutazione offerte pervenute), nonché nella predisposizione dei documenti tecnici relativi alle procedure.
- 5) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dall'Ente, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente;
- 6) assistenza alla Camera di Commercio nell'eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse della Camera di Commercio fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- 7) monitoraggio dello stato del rischio in capo alla Camera di Commercio, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, sia in caso di modifiche normative, prestando assistenza alla Camera di Commercio per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti;
- 8) ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio;

**ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'affidamento del servizio avrà inizio dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016

limitatamente al biennio successivo alla data di scadenza del contratto iniziale. Ai sensi dell'art. 106 comma 11, la Camera di Commercio si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 120 giorni, nelle more dello svolgimento della procedura di gara. Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

### **ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

La Camera di Commercio si impegna ed obbliga a :

- indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara;
- collaborare con il Broker, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all'espletamento dell'incarico;
- valutare le proposte del broker sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- comunicare al Broker ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività della Camera di Commercio di cui venga a conoscenza, affinché il Broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo alla Camera di Commercio e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.

Il Broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a :

- svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse della Camera di Commercio e nell'osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa Camera vorrà fornirgli;
- impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l'espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all'espletamento dell'incarico;
- essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, con massimale di almeno € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila);
- monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività della Camera e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni alla Camera di Commercio qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
- risarcire la Camera di Commercio in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs . n. 209/2005;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con la Camera di Commercio, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto;
- mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio.

Il Broker, inoltre, non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici e non dovrà sottoscrivere atti o documenti che impegnano la Camera di Commercio senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della stessa.

#### **ART. 4 ONERI ECONOMICI E TRACCIABILITA'**

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico della Camera di Commercio di Lucca, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle Compagnie di assicurazione applicando la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Si conviene che il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie assicurative venga effettuato dal Broker in nome e per conto della Camera di Commercio, la quale provvederà al rimborso in tempi brevi. In merito il Broker dovrà presentare apposita rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento dei premi e quietanza di pagamento delle somme versate a favore delle Compagnie assicurative beneficiarie.

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le precisazioni di cui alla Determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, paragrafo 4, punto 5.

Il broker, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediatamente comunicazione alla Camera di Commercio di Lucca e alla Prefettura della provincia di Lucca

#### **ART. 5 PERSONALE – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA**

Il broker si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dalla Camera di Commercio di Lucca. Gli addetti al servizio, incaricati dall'appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza.

Il broker, entro 15 giorni dalla notifica dell'affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente alla Camera di Commercio di Lucca, l'elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell'impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico amministrativi con la Camera di Commercio di Lucca, Ufficio Provveditorato.

In particolare in ordine al personale dipendente, l'appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il broker si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni applicabili risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti

obblighi vincolano l'appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

Qualsiasi inosservanza da parte dell'appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa, ai sensi del successivo art. 7.

#### **ART. 6 INADEMPIENZE E PENALITA'**

Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato, saranno contestati per iscritto al broker che dovrà far pervenire le sue contro deduzioni entro 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine la Camera di Commercio ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione di una penale forfettaria di € 100,00 (cento) per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dalla Camera di Commercio.

Rimane in ogni caso risarcibile il maggior danno derivante dal detrimento apportato all'immagine dell'Ente camerale.

#### **ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La parti hanno facoltà di recedere dal contratto di appalto, con preavviso di almeno 30 giorni, comunicato formalmente. La Camera di commercio, in particolare, ha facoltà di recedere dal contratto in conseguenza di revisioni e/o modifiche organizzative, ovvero accorpamenti o fusioni con altri organismi pubblici deliberati dagli organi o imposti dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, la Camera di Commercio di Lucca, mediante inoltro di PEC potrà assegnare all'appaltatore ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

La Camera di Commercio di Lucca potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c.(clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al broker con PEC nei seguenti casi:

- qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b del D.Lgs. 209/2005 -Codice delle Assicurazioni Private);
- in caso di cessione dell'impresa o del contratto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

#### **ART. 8 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del broker.

#### **ART. 9 NORMA FINALE E DI RINVIO**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative per la specifica attività di intermediazione in oggetto, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, nonché alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

#### **ART. 10 FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto sarà deferita alla Camera di Commercio di Firenze e risolta secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato. In caso di mancato accordo è competente il Foro di Lucca.

#### **ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il conferimento di dati alla Camera di Commercio di Lucca è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati personali da parte della Camera di Commercio di Lucca viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Amministrazione e Personale. Al broker viene riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della suddetta legge.